



CITTÀ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti



REGOLAMENTO PER IL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione C.C. n.32 del 30 maggio 2022.

REGOLAMENTO DECORO URBANO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale e disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento tende a coordinare in modo armonioso anche l'attività ludica e l'attività sociale da svolgere all'interno dello spazio urbano nel rispetto del decoro e della quiete pubblica.

3. In conformità con la normativa vigente, l'intento è di salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente pubblico, aperto al pubblico, e all'interno dei parchi.

Art. 2 Definizione di bene comune e spazio urbano

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:

a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie aperte al pubblico passaggio;

b. parchi e giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c. i monumenti;

d. le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione del Sindaco e della Giunta e potrà essere concessa solo per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.

TITOLO II SICUREZZA E DECORO NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Divieti di ordine generale.

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro è vietato:

a. manomettere o danneggiare le attrezzature o gli impianti esistenti sul suolo pubblico, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b. imbrattare con scritte e/o disegni, edifici pubblici ed edifici privati;

c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d. sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere (carte, mozziconi di sigarette, gomme, lattine, bottiglie etc.);
 - e. gettare a terra e/o abbandonare sul suolo pubblico, nelle aiuole, nei giardini pubblici, nelle fioriere, rifiuti di piccole dimensioni, avanzi di cibo, mozziconi di sigarette e altro;
 - f. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - g. ove non si sia autorizzati: collocare, affiggere o appendere e rimuovere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, nonché praticare volantaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di ogni genere al di fuori della cassette postali annesse alle abitazioni e/o altro tipo di immobili pubblici;
 - h. collocare, affiggere o appendere direttamente o indirettamente e rimuovere su pali della illuminazione pubblica, segnaletica stradale, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere su beni pubblici o privati, salvo diversa autorizzazione da parte del Sindaco;
 - i. praticare giochi pericolosi o molesti sulle piazze e sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - j. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - k. sedersi o sdraiarsi per terra recando intralcio e/o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - l. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti nonché abbandonare all'esterno degli stessi qualsiasi materiale;
 - m. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale in loco;
 - n. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli;
 - o. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade causando pericolo o disturbo alle persone e pericolo di incendio;
 - p. oscurare, anche nei periodi di vendite straordinarie (saldi, vendite promozionali e di fine stagione) le porte di ingresso o le vetrine degli esercizi commerciali mediante cartelli, locandine o altri sistemi che coprano per oltre 30% la superficie vetrata di ciascuna porta o vetrina. A tal proposito è consigliato assicurare l'illuminazione delle vetrine delle attività durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale;
2. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.
3. A tale riguardo il Sindaco ha facoltà di richiedere ai proprietari l'esecuzione di opere tendenti al recupero delle condizioni di sicurezza dell'immobile e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, bandiere, stendardi, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 4 Divieti e prescrizioni specifiche.

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro è vietato:
- a. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa

- mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
- b. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - c. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - d. stendere biancheria sul suolo pubblico o su balconi e terrazzi prospicienti le vie pubbliche di ingresso al Centro Storico;
2. Nel Centro Storico del Comune di Guardiagrele, al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro, è fatto divieto di:
- a. esporre o comunque posizionare bandiere, stendardi, striscioni, manifesti e cartelloni sul suolo pubblico o in vista del pubblico, su balconi, finestre e terrazzi prospicienti la pubblica via, le Piazze, i luoghi prospicienti o comunque in prossimità dei parchi, del verde attrezzato, dei monumenti storici, delle Chiese, dei Musei o edifici di particolar pregio;
 - b. installare o posizionare bacheche su spazi prospicienti le Piazze, i monumenti storici, le Chiese, i Musei o edifici di particolare pregio.
3. In riferimento alla lettera a) del punto 2 del presente articolo, previa comunicazione al Sindaco, potranno essere collocate bandiere, stendardi, striscioni, manifesti e cartelloni che siano riferibili a iniziative di interesse pubblico, eventi e manifestazioni specifiche, esclusivamente per la durata della iniziativa, dell'evento o della manifestazione stessa.
4. L'eventuale esposizione della Bandiera della Repubblica italiana e/o della Bandiera dell'Unione Europea avverrà nel rispetto della Legge 22/1998 e DPR 121/2000.

Art. 5 Decoro e pulizia. Obblighi.

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla esposizione decorosa della merce e di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i conduttori di automezzi in caso di perdita di carburanti o lubrificanti.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi tipo in locali prospicienti sulla pubblica via, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, di custodire e mantenere il decoro e pulizia delle saracinesche, delle vetrine, delle entrate e dei tratti antistanti le stesse;
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaboreranno con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede, o comunque dell'area prospiciente l'immobile stesso.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, anche abusivamente, al taglio delle erbe infestanti ed alla potatura degli alberi che confinano con la strada o area pubblica;
6. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti nei sacchetti conformi alle prescrizioni a seconda del materiale contenuto e depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani rispettando pedissequamente orari e giorni di conferimento calendarizzati.
8. E' fatto esplicito divieto di depositare davanti attività commerciali, edifici pubblici o di interesse pubblico, abitazioni private, e in genere sul suolo pubblico o aperto alla vista del

pubblico scatole – scatoloni – cassette – contenitori – buste o altro tipo di materiale in orari e giorni non calendarizzati per la raccolta differenziata.

9. In caso di deposito dei rifiuti non rispettando le prescrizioni o nel non rispetto degli orari e giorni di raccolta come da calendario saranno applicate le sanzioni previste.

10. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a collocare, all'esterno dei locali, idonei posacenieri e a mantenere pulite ed in condizioni igieniche idonee le aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

Art. 6 Prescrizioni specifiche in caso di neve.

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, ingressi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti.

2. I soggetti di cui al punto **1** hanno l'obbligo di delimitare e segnalare le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

3. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

4. Per motivi di pubblica sicurezza, dovranno essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.

5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

6. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

Art. 7 Disposizioni specifiche sugli animali.

1. I cani devono essere sempre condotti al guinzaglio e non possono essere lasciati liberi di vagare in parchi pubblici, in prossimità di parchi dedicati al gioco dei bambini, in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

2. La prescrizione di cui al punto **1** del presente articolo non trova applicazione nelle aree di sgambamento appositamente individuate o in altre aree che, ubicate fuori dal Centro Storico, per la loro conformazione e collocazione territoriale garantiscano il rispetto e la salvaguardia dell'incolumità altrui.

3. Le persone che conducono i cani devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni, da esibire a richiesta degli addetti.

4. E' fatto divieto espresso di posizionare o abbandonare in prossimità di parchi dedicati al gioco dei bambini, sulla pubblica via, in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, o alla vista del pubblico il cibo a nutrimento di cani, gatti o altri animali.

Art. 8 Parco Giochi Pubblici di tutta la rete urbana.

1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute è vietato:

a. fumare nelle aree giochi opportunamente delimitate e destinate ad uso dei bambini;

b. gettare mozziconi a terra nelle medesime aree e, comunque, su tutto il territorio;

c. far accedere animali non opportunamente assicurati nelle aree adibite al gioco dei bambini;

d) molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Vigilanza e sanzioni.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che possono tenere conto anche di eventuali segnalazioni.
2. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
5. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alla contestazione della violazione delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dallo specifico Regolamento Comunale.

Art. 10 Richiamo ad altri Regolamenti e norme di Legge.

1. Per tutto quanto altro concerne obblighi e divieti in materia di decoro urbano, ambiente e sicurezza previsti in altri Regolamenti Comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalle altre leggi statali e regionali in materia.

Art. 11 Validità del presente Regolamento.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi e per gli effetti dell'Art. 22 dello Statuto comunale.